

11 GEN 2023

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI RIUNITA
AL FINE DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO E MODIFICARE IL CD**

L'anno 2022, il giorno 22 novembre alle ore 19.15, si è riunita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione dei soci iscritti all'Associazione di Promozione Sociale "Sweet Basil", al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del nuovo Statuto Associativo;
- 2) varie ed eventuali.

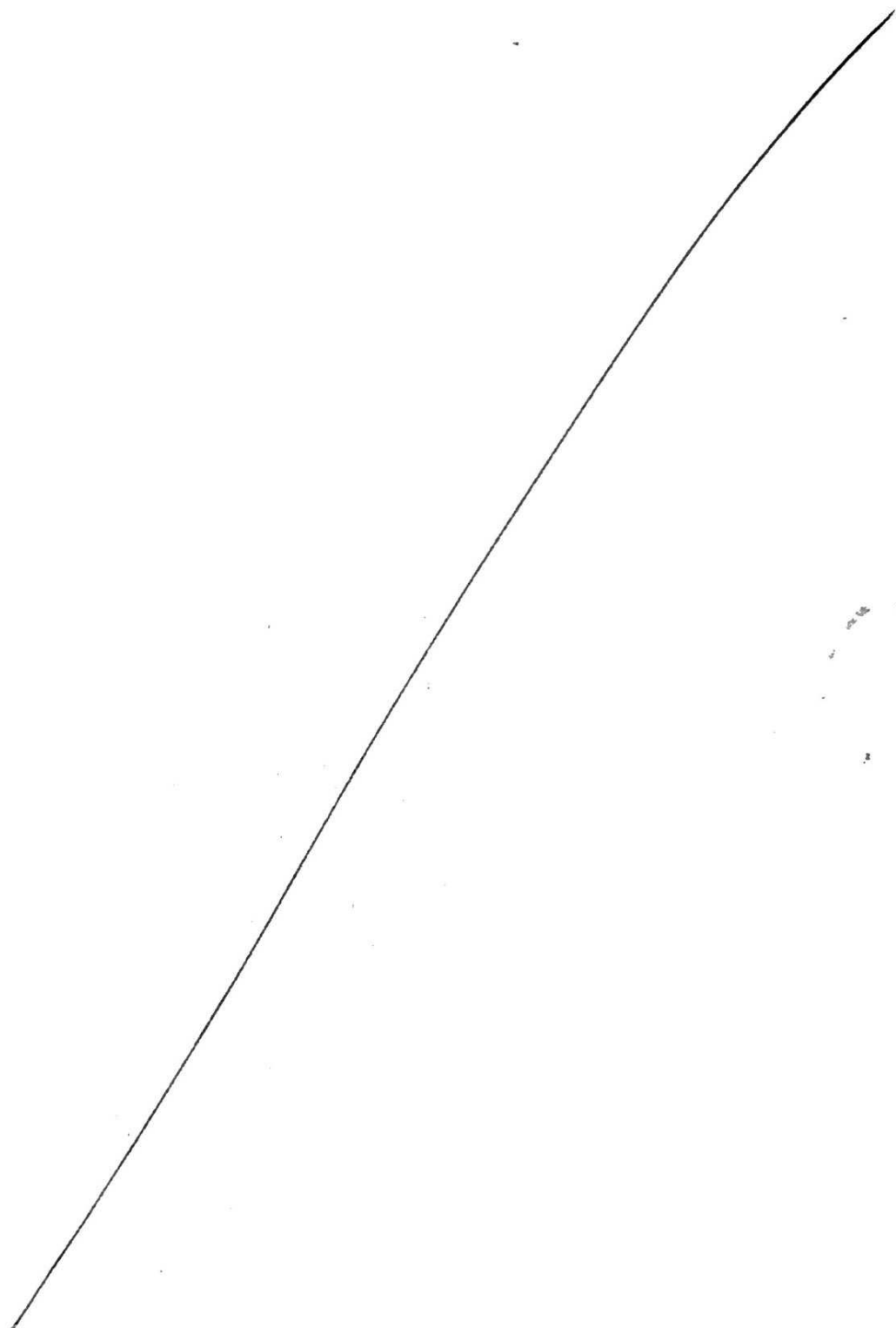
In base a quanto previsto dallo statuto M.Dallaporta viene nominato Presidente dell'assemblea e Elisabetta Bacchin viene scelto come Segretario.

Il Presidente, prima di iniziare ad esporre i punti all'OdG, constata che l'assemblea è validamente costituita ed in regola con quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente illustra la seguente situazione: durante la fase di istruttoria relativa all'iscrizione dell'associazione al RUNTS è nata una inaspettata difficoltà che ha portato alla verifica da parte degli organi della Regione Veneto di una necessità di modifica dello Statuto per quello che riguarda l'Articolo 11 e nello specifico ciò che riguarda l'istituto della cooptazione, contrario al Nuovo Codice del Terzo Settore.

In accordo con i Funzionari degli Uffici Regionali, riproponiamo il finale dell'articolo 11 sostituendo la parte da modificare come segue:

"Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea, fissa le



responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio con la massima urgenza.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Ai membri del Consiglio decaduti subentrano nell'ordine di preferenza i primi tra i "non eletti" in occasione delle procedure di nomina del Consiglio stesso."

Esaminando quanto esposto e valutando che le modifiche sono già state ben valutate dai soggetti competenti degli Uffici Regionali, una volta esauriti gli scambi, nessun altro chiede la parola per aggiungere osservazioni e valutare altre questioni, pertanto, in base a quanto emerso, l'assemblea con voto palese approva ed all'unanimità e

DELIBERA

- di accogliere le modifiche allo Statuto Associativo.

Esauriti ed approvati gli argomenti all'OdG, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 20.50 dichiara chiusa l'assemblea.

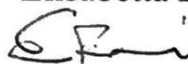
Il Presidente

Michele Dallaporta



Il Segretario

Elisabetta Bacchin



Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	11 GEN 2023	S.3
Reg. n°	180	
€	10.000,00	

Il Funzionario addetto (*)

Marta CLININ

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Pedolfo Suraco

SWEET BASIL APS - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Sede e denominazione

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "SWEET BASIL APS". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale a Padova (PD), in via Campagnola n. 56.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Finalità e Attività

1. L'associazione esercita in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori: sociale, educazione, cultura, musica, teatro, spettacolo, ricreazione, turismo e sport, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in base all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e richiamandone schema e definizioni, sono:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- k) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'associazione svolgerà le suddette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- a) promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza, l'apprendimento ed il perfezionamento dell'arte, dello spettacolo, del teatro e della musica in tutti i suoi generi ivi comprese le tecniche strumentali e canore, corali, bandistiche e filodrammatiche;
 - b) promuovere attività connesse allo sviluppo musicale e culturale, comprese: la gestione di sale prova e di registrazione (per bands, gruppi e musicisti vari), la formazione didattico/musicale attraverso corsi specifici di apprendimento all'uso degli strumenti musicali, di canto, di composizione, di arrangiamento, di tecniche di registrazione audio-video e quanto altro collegato alla musica;
 - c) promuovere la formazione e la gestione di gruppi musicali, fornendo personale qualificato ed esperto nelle varie tecniche e culture musicali, organizzando anche audizioni e servizi di assistenza allo sviluppo;
 - d) organizzare attività e laboratori con l'intento di costituire ed allestire formazioni corali;
 - e) organizzare attività che si rifanno alla tradizione bandistica, realizzando laboratori ed allestendo formazioni di tipo bandistico aventi per scopo la ripresa della tradizione bandistica attraverso l'utilizzo di strumentario tradizionale o moderno;
 - f) organizzare e promuovere concerti e rassegne musicali, attività culturali ed artistiche, serate a tema, spettacoli, incontri con gli artisti, cabaret, cinema, video. Promuovere edizioni musicali, discografiche cinematografiche e teatrali offrendo ai propri associati tecnologie adeguate e servizi gestionali (amministrativi, previdenziali, fiscali ecc.) in grado di migliorare la fruizione musicale e la diffusione dell'intrattenimento soprattutto dal vivo;
 - g) organizzare ed allestire attività e laboratori di natura filodrammatica, in special modo in connessione ad altre attività in essere all'interno dell'associazione, nell'intento di dare uno sviluppo sempre più trasversale e sempre meno monotematico alle attività medesime.
 - h) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una programmazione sociale, culturale e ricreativa sul territorio;
 - i) porre in essere attività di natura commerciale in diretta realizzazione degli scopi istituzionali in via complementare ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali;
 - j) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia mobile che immobile, fare accordi con altri circoli associazioni o terzi in genere, prendere o dare sponsorizzazioni, nonché aprire sedi secondarie o trasferire la propria sede in Italia o all'estero.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti



definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 3 - Ammissione

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e ne accettino il presente statuto ed eventuale regolamento interno.

Per i minorenni verrà richiesta l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, consentendo il trattamento dei dati personali a fini associativi con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. impegnarsi a versare la quota associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno della domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

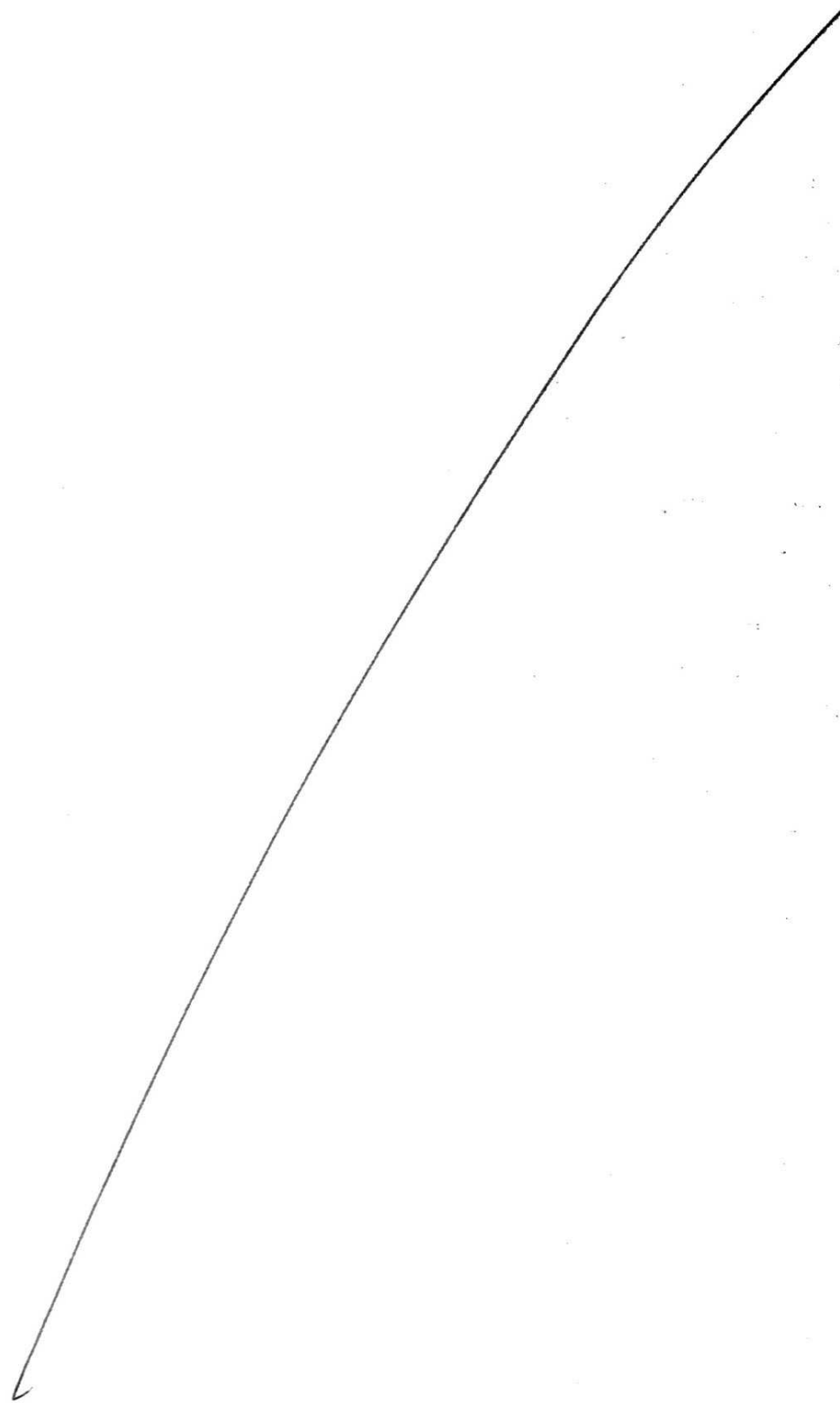
Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale, che può essere frazionata, ciclica o mensile;
- rispettare il presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di



quote straordinarie.

Articolo 5 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

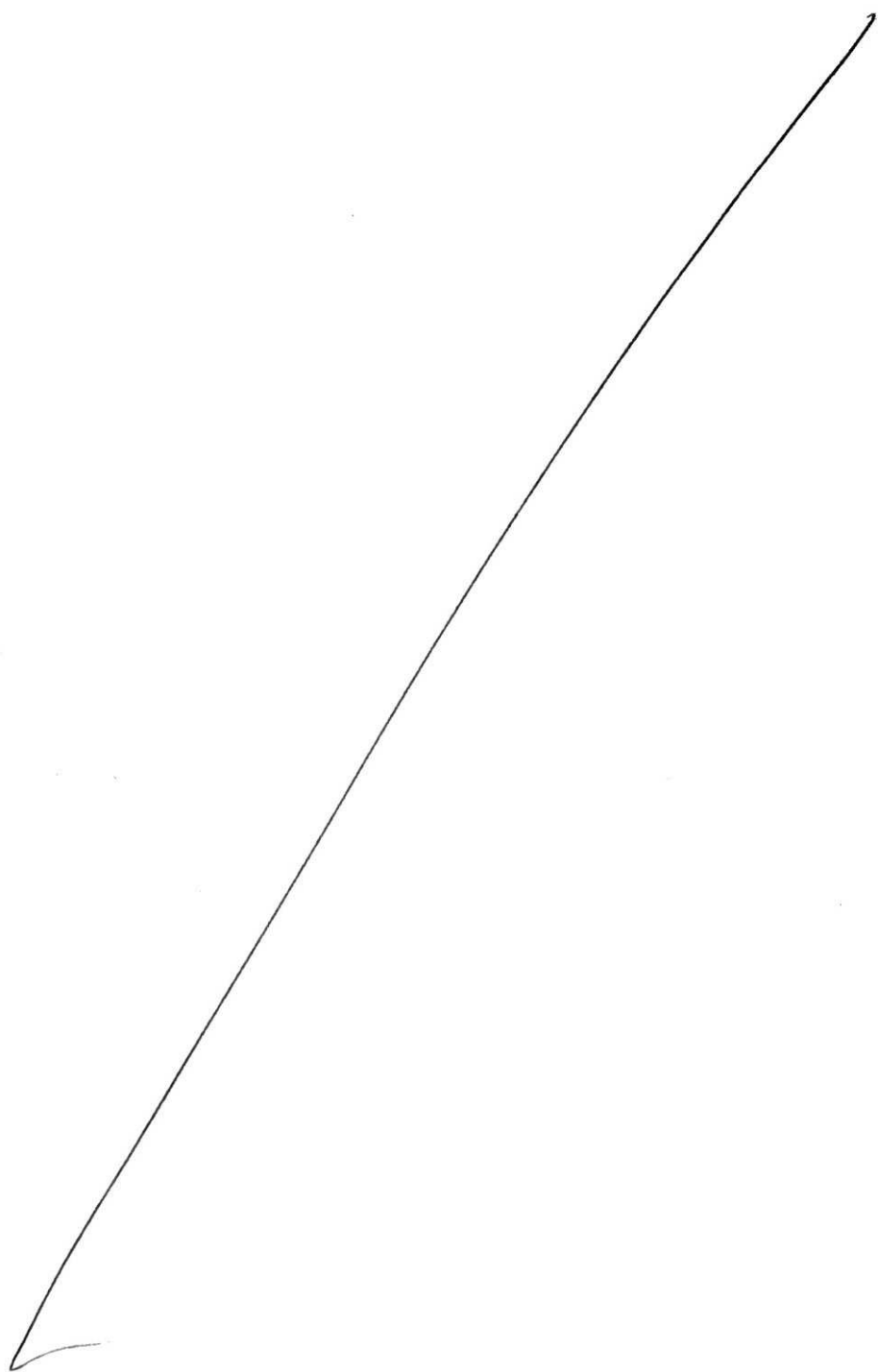
Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Articolo 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.



Articolo 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

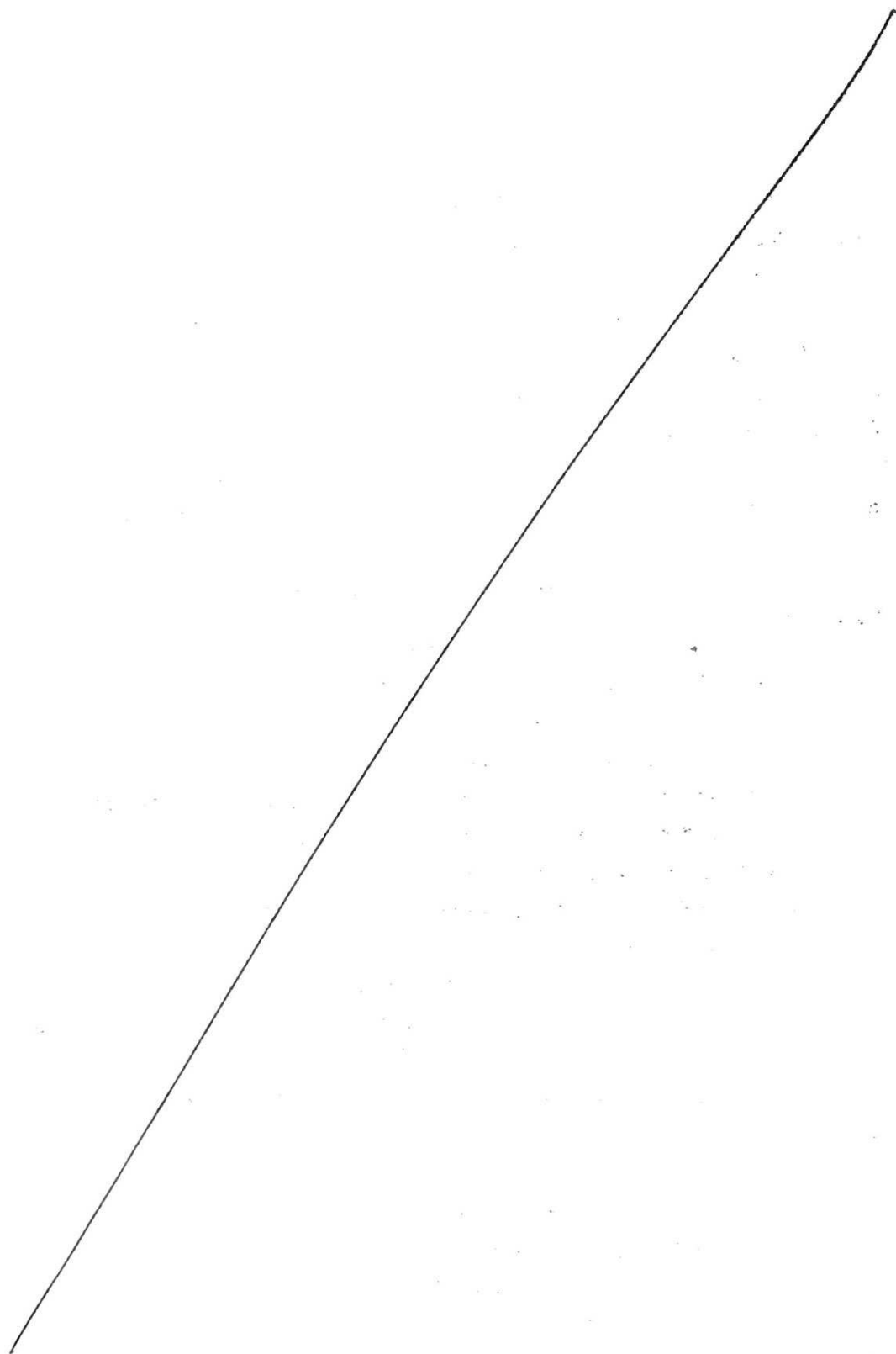
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 - Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega; non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà dei soci più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.



Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari uguale o superiore a 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

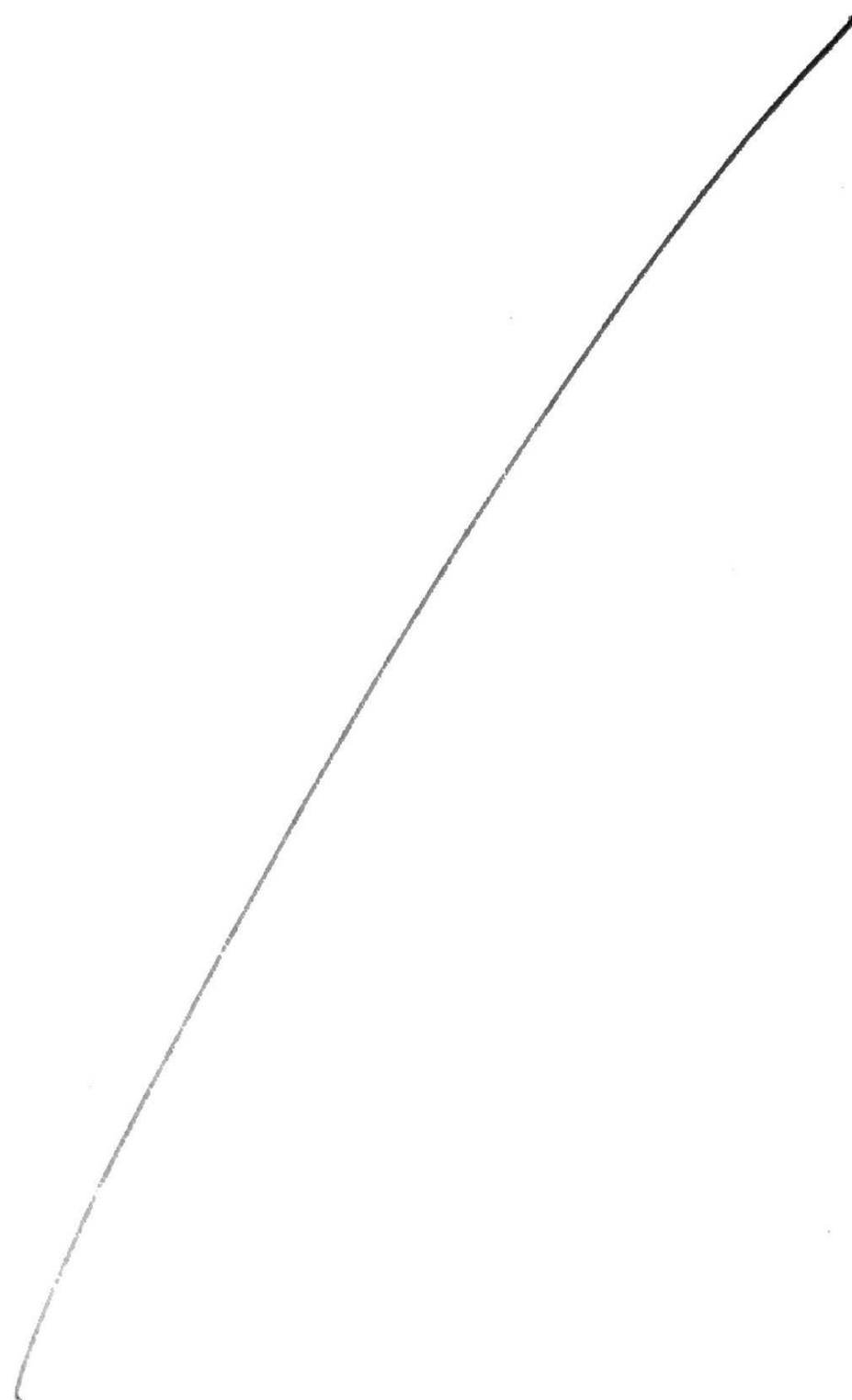
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio con la massima urgenza.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Ai membri del Consiglio decaduti subentrano nell'ordine di preferenza i primi tra i "non eletti" in occasione delle procedure di nomina del Consiglio stesso.

ART. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.



10

ART. 13 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



ART. 18 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 22 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

